

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1972

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione.

« Norme interpretative della legge 13 luglio 1966, n. 610 concernente modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (122) (D'iniziativa del senatore Vignola)

PRESIDENTE	Pag 57
ABENANTE	57
PACINI, relatore alla Commissione	57
SAMMARTINO	57

Discussione e approvazione con modificazioni

« Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti » (146) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri) (Procedura abbie

viata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE	Pag 50, 52, 55 e passim
ABENANTE	56
ALESSANDRINI	55
CEBRELLI	52
LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	53, 54
SAMMARTINO, relatore alla Commissione	50, 53, 54 e passim
SANTALCO	54

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto » (282) (D'iniziativa dei senatori Alessandrini e Sammartino)

PRESIDENTE	57, 60, 61 e passim
ABENANTE	60, 61, 62 e passim
ALESSANDRINI	60
AVEZZANO COMES	60, 63
LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	59, 62
MADERCHI	60, 61
MAZZEI	62
SAMMARTINO	61
SANTI, relatore alla Commissione	58, 61

8^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

Discussione e approvazione:

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale » (363):

PRESIDENTE Pag. 64
PACINI, *relatore alla Commissione* 64

Rinvio della discussione:

« Concessione di contributi per opere ospedaliere » (369) (*D'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri*) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*):

PRESIDENTE 65
LA PENNA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 65
SAMMARTINO 65

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche » (424):

PRESIDENTE 65, 67, 68
ALESSANDRINI 67
CAVALLI 67
LA PENNA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 67
MADERCHI 67, 68
SAMMARTINO, *relatore alla Commissione* 66, 68

La seduta ha inizio alle ore 17.

SALERNO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti » (146), *d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri* (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti », *d'iniziativa dei senatori Zugno, De Marzi, Scardaccione, Tiberi, Bartolomei, Coppola, Spagnolli, Cerami e Segnana*, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

Ricordo alla Commissione che abbiamo iniziato per ben due volte l'esame di questo provvedimento, giungendo alla determinazione di affidare al rappresentante del Governo e ad una Sottocommissione, nominata nella seduta del 28 settembre scorso, la stesura di un testo concordato. La Sottocommissione ha portato a termine il suo compito; la 9^a Commissione ha espresso parere positivo; su nostra richiesta unanime, il disegno di legge, in data 15 corrente, è stato trasferito in sede deliberante. Pertanto, prego il senatore Sammartino di riferire alla Commissione sul nuovo testo del disegno di legge, risultante dai lavori della Sottocommissione.

SAMMARTINO, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Parlamento fissava le norme per dare la casa ai lavoratori agricoli dipendenti. Veniva all'uopo istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per tale categoria di lavoratori; si stabilivano le modalità per la ripartizione annuale dei fondi disponibili fra le province e veniva previsto un regolamento di esecuzione per indicare le modalità di attuazione delle norme della legge stessa.

Ora, ci troviamo in presenza di un disegno di legge, *d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri*, che, muovendo dallo stesso spirito che aveva informato la legge n. 1676 del 1960, è volto ad estendere ai lavoratori agricoli autonomi quelle provvidenze, quindi il diritto alla casa di civile abitazione. Di questo provvedimento ci siamo occupati nella presente legislatura in Commissione

più volte riunita in sede referente, e nella Sottocommissione, cui la Commissione stessa aveva affidato il compito di approfondire il problema nei suoi aspetti molteplici e giungere, auspicabilmente, ad un testo che rispecchiasse il più fedelmente possibile le posizioni di ciascun Gruppo qui rappresentato.

Per la storia (o la cronaca) parlamentare, ricorderò che il provvedimento, nel testo che abbiamo al nostro esame, dopo lungo e meticoloso vaglio da parte di questa stessa Commissione, venne deferito, nella scorsa legislatura all'Assemblea, dove veniva approvato all'unanimità nella seduta del 21 maggio 1969. Per essere stato approvato da un ramo del Parlamento, il disegno di legge gode della procedura abbreviata, prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 81 del Regolamento. Tutti i colleghi di ogni settore politico intervenuti nella discussione in Assemblea sottolinearono, nella trascorsa legislatura, concordemente l'utilità, la necessità nonché l'urgenza di estendere ai lavoratori autonomi della terra quanto si era in precedenza accordato ai lavoratori dello stesso settore, ma dipendenti. Il provvedimento si richiama, infatti, ad uno dei più gravi problemi della vita economica e sociale del nostro Paese; ci richiama, cioè, a meditare — e a far subito qualcosa per arginarlo — sul fenomeno dell'abbandono delle campagne; fenomeno persistente, che incide in senso profondamente negativo sulla vita stessa, ossia sulla sopravvivenza della vita umana in campagna. Fra le cause del fenomeno — ecco il punto su cui si intende richiamare la nostra attenzione — viene indicata la carenza di case e l'assoluto agnosticismo del legislatore, fino ad oggi, in tema di provvidenze che favoriscano la acquisizione di una casa di civile abitazione da parte dell'agricoltore autonomo. Con l'iniziativa del collega Zugno ed altri si intende finalmente colmare tale lacuna legislativa e incoraggiare questi lavoratori, altrimenti decisi ad abbandonare la campagna per altri settori di occupazione e per altre destinazioni. È questo un problema non solo di opportunità ma anche di civiltà, che coinvolge la stessa struttura sociale. La Sottocommissione si è trovata concorde sulla ne-

cessità di dare una definizione che non consenta equivoci e non autorizzi a limitazioni delle figure del lavoratore agricolo autonomo, per cui mi faccio cura di proporre il seguente emendamento aggiuntivo, alla fine del secondo comma dell'articolo 1: « iscritti alla Cassa mutua coltivatori, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame ».

La Sottocommissione ha, poi, ampiamente dibattuto — come già la stessa Commissione nella seduta del 25 ottobre — i vari aspetti del provvedimento, che si riassumono nella necessità di evitare, con le norme in esame, duplicazioni di benefici a favore della categoria interessata e a danno, invece, di altre categorie non meno benemerite; di formulare il provvedimento in modo da evitare, per un verso, palesi ingiustizie e, per l'altro, interpretazioni troppo rigide che non tengano conto delle esigenze derivanti da situazioni ambientali diverse; di rendere esplicita la facoltà per i titolari del provvedimento di costruire la casa non solo sul fondo proprio ma anche su altro fondo o nei centri abitati; di ammettere, infine, esplicitamente i titolari della presente legge al beneficio dei rifacimenti, oltre che della costruzione della casa.

Ricordiamo, peraltro, che il rappresentante del Governo, nell'esprimere il proprio parere favorevole, lo limitava al disegno di legge nel testo originario, con l'unica eccezione di una migliore e più precisa definizione della categoria dei lavoratori interessati, adducendo, a conforto di questa limitazione, che la legge-madre, ossia la legge del 30 dicembre 1960, n. 1676, e la successiva legge del 12 marzo 1968, n. 260, contengono chiare norme sotto ogni e più vario aspetto, tali da non consentire equivoci di interpretazione delle norme che stiamo esaminando e fissando. Tra l'altro, la legge n. 1676, all'articolo 9, primo comma, prevede chiaramente sia la costruzione sia il riattamento e l'ampliamento delle case di abitazione dei lavoratori agricoli dipendenti. Tale norma, dunque, va estesa *ipso facto* ai lavoratori agricoli auto-

nomi e il suo regolamento di attuazione vale ad ogni effetto anche per il presente disegno di legge.

Tenendo, infine, conto del favorevole parere che la Commissione della programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali ha dato al merito di questo disegno di legge, ci resta solo da illustrare le modifiche che la stessa Commissione ha proposto agli articoli 3 e 4. Il secondo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere modificato come segue: « All'onere di cui al precedente comma si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio medesimo e da approvarsi con decreto del Ministero del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero stesso. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ».

Inoltre, l'articolo 4 dovrebbe essere integrato con il seguente comma, da premettere al testo attuale: « All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo per gli anni finanziari 1972 e 1973 sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ».

Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, non mi rimane che invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo governativo con l'estensione prevista dall'emendamento aggiuntivo, da me proposto, al secondo comma dell'articolo 1, di cui ho dato testè lettura.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C E B R E L L I . Prendo la parola sull'articolo 1 e intendo partire da una considerazione positiva, nel senso che il problema della costruzione di case per i coltivatori diretti è quanto mai presente e sentito nel Paese. Dico subito che a nostro parere, se con il disegno di legge al nostro esame si cerca di affrontare e risolvere questo grosso problema, tuttavia non si affrontano tutti gli aspetti della situazione.

Noi avevamo sollevato nelle precedenti discussioni la questione del raccordo tra questo provvedimento e la legge n. 865 del 1971 (la cosiddetta legge per la casa) e la questione rimane ancora aperta. Come è possibile tale raccordo alla luce di quanto afferma l'articolo 1 della citata legge n. 865? Detto articolo, infatti, recita:

« Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.

Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonchè di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette ».

Avevamo chiesto, peraltro, come sarebbero state regolate con il presente disegno di legge tutte le questioni dell'esproprio, dei prezzi delle aree, eccetera. Un altro problema da noi posto, e per il quale ci consideriamo, se non proprio soddisfatti, sufficientemente tranquillizzati a seguito del chiarimento del relatore, era quello relativo al rifacimento. Io stesso, d'altra parte, dissi allora che, se non si fosse ritenuto opportuno un riferimento specifico nella legge, avremmo dovuto fare in modo almeno che la questione rimanesse agli atti.

Ma il punto sul quale maggiormente ci siamo divisi e ci dividiamo tuttora è laddove, pure con l'aggiunta all'articolo 1 proposta dal relatore, non si precisa sufficientemente, a nostro modo di vedere, la figura del coltivatore diretto. Riteniamo — e ho portato degli esempi specifici in proposito — che non si possa considerare coltivatore diretto colui il quale impiega nella conduzione del fondo la mano d'opera familiare nel rapporto di un terzo. La figura del coltivatore diretto, a nostro parere, sarebbe precisata concretamente qualora si dicesse: « è considerato coltivatore diretto colui il quale impiega nella conduzione del fondo almeno il 50 per cento della mano d'opera familiare ».

Perchè insistiamo tanto su questo modo di configurare il coltivatore diretto? Innanzitutto per far sì che il presente disegno di legge venga utilizzato essenzialmente da coloro che hanno maggiore bisogno di case e minori possibilità finanziarie di procurarsene. A prescindere dal fatto che il meccanismo con cui i fondi vengono destinati sarebbe discutibile — perchè anche quando si dice che lo Stato interviene per un 50 per cento si dovrebbe obiettare che non sempre il coltivatore diretto ha la possibilità di intervenire per il rimanente 50 per cento —, rimane importante per noi il problema di come configurare il coltivatore diretto, perchè il modo in cui questo viene allo stato indicato lascia aperta la possibilità che il disegno di legge venga utilizzato non esclusivamente dalla categoria interessata. E se ci riferiamo agli esempi del Piano verde, è facile concludere che il provvedimento verrà

utilizzato non dai coltivatori diretti nel senso che intendiamo, ma da altri che coltivatori diretti non sono.

Questo è un elemento, ripeto, fondamentale. L'altro elemento, pure fondamentale, riguarda lo stanziamento di 25 miliardi. Sappiamo che se questa cifra poteva valere qualcosa un anno fa, oggi vale meno, l'anno venturo varrà ancor meno; e varrà meno soprattutto tenuto conto del grande bisogno di case che la categoria, per la quale diciamo di varare questo disegno di legge, sente. Noi proponevamo uno stanziamento di 50 miliardi, per poter soddisfare almeno una parte, e cioè la parte maggiore, delle attuali esigenze. Su questo tutti siamo d'accordo, però ci troviamo di fronte alla cassaforte chiusa del Ministero del tesoro il quale, indubbiamente, non è che sia sempre ben disposto ad usare la chiave per aprirla, soprattutto quando si tratta delle categorie che hanno bisogno.

Sono queste le osservazioni che abbiamo fatto, e che rinnoviamo, nei confronti del presente disegno di legge; non sono state accettate nelle precedenti discussioni, non sono state accettate in sede di Sottocommissione. Se non verranno accettate in questa sede, evidentemente ci troveremo nella condizione, — proprio per le argomentazioni che abbiamo usato —, da una parte, di non poterci opporre al provvedimento, dall'altra, però, di non poterlo neppure approvare. Pertanto, se il testo non verrà modificato, ci asterremo dalla votazione.

S A M M A R T I N O , *relatore alla Commissione*. Non ho altro da aggiungere, perchè gli argomenti che il collega Cebrelli ha portato sono gli stessi che furono svolti in sede di Sottocommissione. Di fronte al parere della Commissione bilancio, non vi è possibilità di modificare lo stanziamento. Ci troviamo dunque nella necessità di lasciare invariato il testo del disegno di legge.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non posso che riconfermare le considerazioni già svolte nella precedente riunione e in sede di Sottocommissione.

Il primo argomento che è stato toccato è quello del raccordo tra questo disegno di legge e la legge n. 865 del 1971. È evidente che oggi andiamo ad affermare il principio che le stesse provvidenze attribuite con la legge n. 1676 ai braccianti vanno estese ai coltivatori diretti. Nel momento in cui il Ministero dovrà esercitare la delega per la legge n. 865, entro il 31 dicembre, e dovrà quindi organizzare gli enti e le norme di assegnazione degli alloggi, tutto quello che riguarderà i braccianti riguarderà anche i coltivatori diretti. Di conseguenza, in quello stesso momento si troverà il raccordo, che sarà il più armonico ed organico.

Il secondo argomento riguarda la figura del coltivatore diretto. Non mi sono opposto all'emendamento aggiuntivo: « iscritti alla Cassa mutua coltivatori sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità... »; però ho fatto presente che tale dizione non solo è pleonastica per alcuni aspetti, ma potrebbe anche farci incorrere in equivoci, perchè c'è tutta una legislazione in materia che definisce la categoria dei lavoratori autonomi e dipendenti dell'agricoltura. E nel momento in cui andassimo a definire la figura del coltivatore diretto, non sapremmo quali sarebbero tutte le conseguenze che potrebbero derivarne per le altre provvidenze che riguardano l'agricoltura.

Sommessamente, quindi, vorrei ancora in questa sede pregare la Commissione di non inserire tale emendamento; ma se la Commissione dovesse insistere, il Governo comunque non si opporrebbe, pur ritenendo che la modifica sia non solo pleonastica ma anche non chiarificatrice.

Per quanto riguarda lo stanziamento, debbo far presente che il limite per il momento è invalicabile, non solo per l'opposizione del Tesoro, ma anche per un altro motivo che si ricollega alla legge n. 1676, la quale prevede uno stanziamento di 20 miliardi l'anno fine al 1980. Questo disegno di legge, in effetti, che deve compiere un'azione trainante — come si è detto — anche nei confronti della legge per i braccianti, prevede, invece, uno stanziamento di 25 miliardi l'an-

no, e si pensa di estenderlo fino al 1985. Quindi, inserisce un elemento di favore per i coltivatori diretti.

S A M M A R T I N O, *relatore alla Commissione*. Dopo i chiarimenti del rappresentante del Governo, nel dubbio che l'emendamento da me proposto sia piuttosto restrittivo nei confronti della figura del coltivatore diretto e vada, quindi, contro quella che è la nostra intenzione, invito gli onorevoli senatori ad accogliere la proposta del Governo, che limita l'emendamento alle parole « iscritti alla Cassa mutua coltivatori ».

L A P E N N A, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche questo potrebbe essere controproducente. Il fatto che uno sia iscritto alla Cassa mutua coltivatori e, quindi, sia oggetto di assistenza, non significa che faccia parte di una categoria ben definita.

Ho già detto, d'altra parte, in sede di Sottocommissione, che avrei proposto un articolo aggiuntivo così formulato:

« Il regolamento di esecuzione da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge determinerà i criteri di massima a cui le Sezioni speciali dovranno attenersi nel fissare i termini massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni, nonché i criteri per l'assegnazione degli alloggi e dei mutui ».

È la stessa dizione riportata nella legge n. 1676 del 1960. In questo modo ci sarà anche un riferimento a coloro che saranno i destinatari di questi alloggi.

S A N T A L C O. Invito i colleghi della Commissione ad accettare l'impostazione del Governo e a non insistere sull'emendamento. Non sono favorevole, infatti, all'emendamento presentato dal relatore a nome della Sottocommissione, per quanto abbia fatto parte di questa Sottocommissione e abbia partecipato ampiamente alla discussione, per le preoccupazioni espresse poc'anzi dal rappresentante del Governo.

8^a COMMISSIONE4^o RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

S A M M A R T I N O , *relatore alla Commissione*. Non insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogate con la legge 12 marzo 1968, n. 260, sono estese ai lavoratori agricoli autonomi.

Ai fini della presente legge sono considerati lavoratori agricoli autonomi i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, e gli enfiteuti coltivatori diretti.

(È approvato).

Dopo l'articolo 1, i senatori Cebrelli, Abenante, Maderchi ed altri, propongono di inserire un articolo 1-bis del seguente tenore:

« Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano ai coltivatori diretti la cui complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore alla metà di quella occorrente alla conduzione dell'azienda ».

Tale emendamento non è accolto, nè dal Governo, nè dal relatore.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge è istituita, in seno al Comitato di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, una Sezione speciale della quale saranno chiamati a far parte tre lavoratori agricoli autonomi sulla base di terne di nomi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei coltivatori diretti.

In seno al Comitato provinciale di cui all'articolo 7 della citata legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verrà istituita una Sezione speciale della quale saranno chiamati a far par-

te tre rappresentanti dei lavoratori agricoli autonomi, del pari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.

I compiti assegnati alle Sezioni di cui ai precedenti commi sono quelli indicati agli articoli 2 e 7 della menzionata legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'esecuzione dei programmi di costruzioni riservate ai lavoratori agricoli autonomi viene stanziata una somma annua di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1980.

Per far fronte all'onere di cui al comma precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, in ciascuno degli esercizi finanziari indicati, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Gli importi non utilizzati nei singoli esercizi saranno portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

A questo articolo è stato proposto dai senatori Cebrelli ed altri un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « 25 miliardi » con le altre: « 50 miliardi ». Sia il rappresentante del Governo che il relatore hanno dichiarato di essere contrari a questo emendamento.

A L E S S A N D R I N I . Il merito lo dividiamo, ma siccome l'accoglimento di un tale emendamento renderebbe impossibile l'approvazione del disegno di legge senza un nuovo — e quanto mai improbabile — parere favorevole della Commissione bilancio, preannunciamo voto contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Cebrelli ed altri.

(Non è approvato).

Sempre al primo comma dell'articolo 3, propongo un emendamento tendente a sostituire le parole: « 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1980 » con le altre:

8^a COMMISSIONE4^o RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

« 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1985 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che nell'esprimere parere favorevole a questo disegno di legge, la Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali ha proposto un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo con il seguente:

« All'onere di cui al precedente comma si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio medesimo e da approvarsi con decreto del Ministero del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Per la emissione dei buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Dopo l'articolo 3 il rappresentante del Governo propone un articolo 3-bis del seguente tenore:

« Il regolamento di esecuzione da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge determinerà i criteri di massima a cui le Sezioni speciali dovranno attenersi nel fissare i termini massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni, nonché i criteri per l'assegnazione degli alloggi e dei mutui ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

A questo articolo la 5^a Commissione propone di premettere, al primo comma, il seguente:

« All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 3 per gli anni finanziari 1972 e 1973, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

A B E N A N T E . Dichiariamo la nostra astensione dal voto per i motivi precedentemente illustrati.

8^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Norme interpretative della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra** » (122), **d'iniziativa del senatore Vignola**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra », d'iniziativa del senatore Vignola.

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario sul disegno di legge.

P A C I N I , relatore alla Commissione. Propongo di rinviare la discussione (che a termini del quarto comma dell'articolo 40 del Regolamento non potrebbe svolgersi altro che in sede referente) per acquisire, eventualmente d'intesa con il proponente, elementi di giudizio utili a superare le obiezioni mosse dalla Commissione bilancio.

A B E N A N T E . Poichè era ben noto che questo provvedimento era inadeguato ai fini che si proponeva, cioè alla soluzione del problema della ricostruzione degli edifici parzialmente o totalmente danneggiati dagli eventi bellici, ricordo che tutti i Gruppi si dimostrarono favorevoli a ristrutturare l'intera legislazione del settore.

Ora, accantonare questo provvedimento significa continuare ad operare su questa linea di condotta, altrimenti ci troveremmo nella necessità di dover approvare un provvedimento già da tutti ritenuto insufficiente.

Considerato, pertanto, che abbiamo maggiore tempo a disposizione, prego il Presidente di nominare una Sottocommissione com-

posta dai rappresentanti di tutti i Gruppi, con l'incarico di approfondire lo studio del grave ed annoso problema del risarcimento dei danni bellici per i fabbricati.

P R E S I D E N T E . Non ho nulla in contrario, e se la Commissione è d'accordo, possiamo procedere alla nomina della Sottocommissione.

S A M M A R T I N O . Il settore relativo al risarcimento dei danni bellici va senza dubbio regolamentato, chiarito: c'è una pioggia di disposizioni di cui talvolta si capisce ben poco! Concordo pertanto con la proposta del collega Abenante.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, resta inteso che la Sottocommissione sarà costituita dai rappresentanti di tutti i Gruppi; naturalmente di essa faranno parte il relatore, senatore Pacini, e il rappresentante del Governo.

Ogni Gruppo indicherà, con la massima sollecitudine, il proprio rappresentante.

Se nessuno fa obiezioni, la discussione del disegno di legge si intende pertanto rinviata.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto** » (282) **d'iniziativa dei senatori Alessandrini e Sammartino**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto », d'iniziativa dei senatori Alessandrini e Sammartino.

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione programmazione e bilancio comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, con alcune condi-

zioni, in quanto il Governo ha reperito una adeguata copertura al disegno di legge. Peraltro, dalla copertura individuata consegue la necessità di ridimensionare la portata del disegno di legge al fine di mantenere la spesa nei limiti dei mezzi posti a disposizione dal Governo.

Questo ha suggerito, ricevendo l'assenso della Commissione:

a) di modificare l'articolo 1 sostituendo le parole « di abitazione del clero parrocchiale » con le altre « di abitazione del parroco »;

b) di sopprimere l'articolo 2 mantenendo l'alternativa tra le due forme di intervento statale nella costruzione di edifici di culto;

c) di sopprimere l'articolo 3 per evitare l'estensione delle opere ammissibili al contributo statale;

d) di aggiungere il seguente articolo relativo alla copertura;

« Il limite d'impegno di cui al precedente articolo 1 è fissato per l'esercizio 1973, in lire 500 milioni; a tale onere si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo stesso anno, riguardante il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »

Prego il senatore Santi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A N T I, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella precedente seduta la Commissione aderì alla proposta — avanzata dal relatore — di discutere il presente provvedimento in sede deliberante. La nostra Commissione, pertanto, confermava quanto era stato richiesto — e concesso il 10 novembre 1971 — dalla Commissione lavori pubblici della Camera su identica proposta di legge d'iniziativa del deputato Carra nella passata legislatura.

I motivi che hanno determinato la presentazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alessandrini e Sammartino non credo che necessitino di molte parole. Mi pre-

me sottolineare, però, che sussistono ancora le ragioni che indussero il legislatore, nella precedente legislatura, ad approvare quella normativa in seguito allo sviluppo dei centri urbani e al continuo sorgere di popolosi quartieri dovuti all'incremento demografico o a forti flussi migratori. In questi agglomerati l'edificio di culto svolge una alta funzione morale e sociale e, pertanto, risponde ad un obiettivo di pubblica utilità.

Inoltre è opportuno ricordare che il disegno di legge intende, in via principale, all'articolo 1, restituire un nuovo termine di applicabilità (essendo scaduto quello della legge del 1962) alle provvidenze previste per le esigenze del settore ed oggi solo parzialmente soddisfatte.

Nonostante il parere della 5^a Commissione, sembra al relatore che l'articolo 3 sia di natura strettamente interpretativa, essendo sostanzialmente fungibili le espressioni « abitazione del parroco » e « abitazione del clero parrocchiale »: si tratta, infatti, dell'abitazione del personale addetto al culto secondo le necessità che sono proprie del quartiere.

L'articolo 2, del quale viene proposta la soppressione, sempre secondo il parere della 5^a Commissione, prevede che le provvidenze in oggetto siano destinate anche al completamento delle opere costruite in rustico. A tale proposito devo fare alcune considerazioni.

L'intervento dello Stato è limitato a opere costruite a rustico sino al 31 dicembre 1970, quindi si tratta di un intervento che comporta un onere finanziario scarso e notevolmente limitato nel tempo. Esso appare indispensabile per non vanificare lo sforzo maggiore che rende utilizzabili le costruzioni già portate a rustico, tanto più che la spesa complessiva prevista è di modeste proporzioni: per l'anno 1972 — che la 5^a Commissione propone di portare al 1973 — è stata già iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo 5381, in ragione di lire 500 milioni.

Non dobbiamo trascurare che l'immissione di tale somma nel settore dell'edilizia, che è largamente in crisi, può rappresentare

8^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

uno stimolo a quella ripresa che tutti noi vogliamo.

Per questi motivi, e rimettendomi agli onorevoli commissari per quanto attiene alla proposta della Commissione bilancio, propongo l'approvazione del presente provvedimento.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, devo far presente che questo disegno di legge ripete un'altra proposta presentata nella passata legislatura dal deputato Carra. Dico questo perchè il Ministero dei lavori pubblici aveva preparato un disegno di legge che aveva mandato per il concerto già da alcuni mesi agli altri Ministeri. Avrei dovuto chiedere la sospensione o un rinvio della discussione del presente provvedimento, per consentire al Governo di presentare il proprio testo. Però, coerente con un'affermazione fatta in un'altra riunione di Commissione, e cioè che quando esiste un'iniziativa parlamentare si deve rendere prevalente quest'ultima nei confronti di quella governativa, non mi avvarrò di tale facoltà; tuttavia, pur condividendo la sostanza del provvedimento in discussione, ritengo che la lettera del disegno di legge debba essere opportunamente modificata, per cui presenterò, come emendamenti alla proposta d'iniziativa dei senatori Alessandrini e Sammartino, un nuovo articolo del disegno di legge.

Quali sono gli elementi (e così credo di mettere in risalto anche i motivi per cui la 5^a Commissione ha chiesto che si emendi il testo) che caratterizzano la proposta del Governo? Sono due i punti rilevanti rispetto all'attuale legislazione. Il primo è che non si fa riferimento alla « casa del parroco », ma a quella del clero parrocchiale, rispettando una realtà sociale oggi facilmente individuabile.

Il secondo aspetto, anche questo sostanziale, era già stato colto dal Presidente, nel corso dell'esame in sede referente. Nella proposta di legge d'iniziativa dei senatori Alessandrini e Sammartino esiste il cumulo delle due provvidenze, così come previsto dalla vecchia legislazione. Cioè tanto

la provvidenza in capitale per la costruzione del rustico, quanto la concessione del contributo per la costruzione dell'intera chiesa e delle opere parrocchiali. L'elemento fondamentale di questo disegno di legge è che si possono utilizzare ambedue le provvidenze, ma non solo: per tutti gli interventi che sono stati attuati entro un determinato tempo è possibile richiedere anche il contributo trentacinquennale dello Stato (vedi il nuovo articolo 3, che ad avviso del Governo, dovrebbe sostituire l'originario articolo 2) per completare l'edificio; questo perchè si è potuto constatare che, in effetti, molti edifici non si sono potuti completare per mancanza di fondi.

Sulla base di queste osservazioni, che si riferiscono agli elementi qualificanti del testo governativo, do lettura degli articoli che propongo come emendamenti al disegno di legge Alessandrini e Sammartino, articoli che ripetono nella sostanza il provvedimento d'iniziativa parlamentare, ma che superano, anche nella formulazione delle modalità di copertura del finanziamento, quelle difficoltà fatte presenti dalla Commissione bilancio:

Art. 1.

« Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1982 compreso le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco previsti dall'articolo 4 di detta legge.

Art. 2.

L'espressione « abitazione del parroco » contenuta negli articoli 1 e 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e nell'articolo 1 della presente legge deve essere intesa come abitazione del clero parrocchiale.

8ª COMMISSIONE

4º RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'articolo 1 della presente legge anche per il completamento di chiese parrocchiali, nonchè di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale costruiti al rustico fino al 31 dicembre 1970 limitatamente alle opere che hanno beneficiato dell'intervento statale di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 4.

L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, numero 168, e della presente legge è ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei allo esercizio del culto.

Art. 5.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1982 compreso, per il primo dei quali viene iscritta nello stato di previsione della spesa di detto Ministero la somma di lire 500 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

M A D E R C H I . Onorevole Presidente, non abbiamo particolare interesse ad ostacolare questo disegno di legge, però voglia-

mo essere messi in grado di renderci conto di quello che approviamo.

Ripeto che non vogliamo creare difficoltà, ma se avessimo il testo di cui ha dato lettura il rappresentante del Governo potremmo esaminarlo con maggiore accuratezza e, quindi, domani discuterlo e approvarlo.

P R E S I D E N T E . Non è che sovverta la proposta presentata dai colleghi Alessandrini e Sammartino.

A V E Z Z A N O C O M E S . Si tratta, comunque, di un disegno di legge diverso.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presidente, dichiaro di aderire agli emendamenti proposti dal Governo. Il nuovo testo, anche se non concede quanto da noi richiesto, purtuttavia trova una soluzione intermedia che mi pare comunque apprezzabile. Prima di tutto proroga l'efficacia della legge n. 168 del 1962 che quest'anno scade, in secondo luogo migliora, in qualche parte, la legge stessa tenendo conto dell'esperienza fatta.

A B E N A N T E . Signor Presidente, poichè non partiamo da posizioni preconcrete sul merito del provvedimento, desidero sottoporre alla sua attenzione e a quella dei colleghi un dubbio che mi è sorto in merito a questo disegno di legge; questo dubbio si riferisce alla legittimità costituzionale del provvedimento in rapporto alla terminologia usata, che si riferisce soltanto a un determinato culto del nostro Paese, anche se è il culto della stragrande maggioranza della popolazione. Desidero delucidazioni dal Governo per evitare di approvare provvedimenti che in futuro potrebbero essere impugnati da seguaci di altri culti e di altri riti.

A L E S S A N D R I N I . È evidente che quanto ha prospettato il senatore Abenante ha un certo significato, però faccio presente che il Parlamento ha già, a suo tempo, adottato una legge limitativa — alludo alla legge n. 336 del 1970 riguardante i combattenti — ed oggi sta cercando di generalizzarne l'ap-

8^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

plicazione non perchè sia anticostituzionale, ma perchè è troppo limitata rispetto al dettato costituzionale. Anche in questo caso verremmo a trovarci nella identica situazione, ma se dovessimo subordinare l'approvazione del provvedimento alla soluzione dei diversi problemi che ci si presentano dovremmo svolgere un'inchiesta che richiederebbe troppo tempo; mi sembra, invece, molto più semplice e sbrigativo affermare fin da ora che se in futuro si manifestasse una esigenza specifica per gli altri culti — poichè non siamo settari — potremo ugualmente prenderla in considerazione.

S A N T I, *relatore alla Commissione.* Vorrei sottolineare che, in definitiva, il disegno di legge proroga una legge precedente ed ha, inoltre portata limitata. Lo stesso importo finanziario a carico dello Stato non è esorbitante. Per queste ragioni, con tranquilla coscienza, ho chiesto a suo tempo che il provvedimento venisse discusso in sede deliberante ed oggi ne chiedo l'approvazione.

A B E N A N T E. Le delucidazioni gentilmente fornite dal senatore Alessandrini rafforzano la mia tesi che, però, non vuole essere ostativa. Il fatto di aver adottato un provvedimento legislativo forse incostituzionale non ci autorizza a perseverare nell'errore; questo credo che sia il senso di una morale che spero sia maggioritaria nel nostro Paese.

Richiamata l'attenzione della Commissione su questo punto, non aggiungo altro.

S A M M A R T I N O. Io non ritengo che lo spirito, il concetto e la lettera di questo disegno di legge siano applicabili alla sola Chiesa cattolica. Pertanto, il dubbio espresso da alcuni colleghi in questo senso non ha ragione di sussistere. Desidero quindi pregare tutti di non insistere nella richiesta di rinvio e di dar seguito alla discussione, giungendo nel corso di questa stessa seduta ad approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1982 compreso le norme finanziarie di cui al capitolo V della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale previsti dall'articolo 4 di detta legge.

Comunico che il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 1 con il seguente:

« Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1982 compreso le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco previsti dall'articolo 4 di detta legge ».

M A D E R C H I. Il mio Gruppo si astiene dalla votazione di questo articolo per le ragioni e i motivi esposti dal senatore Abenante.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il testo sostitutivo dell'articolo 1, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, anche per il completamento di chiese parroc-

chiali, nonchè di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale, costruito al rustico fino al 31 dicembre 1970 con l'intervento statale di cui all'articolo 1 di detta legge.

Il Governo ha presentato il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'articolo 1 della presente legge anche per il completamento di chiese parrocchiali, nonchè di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale costruiti al rustico fino al 31 dicembre 1970 limitatamente alle opere che hanno beneficiato dell'intervento statale di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

Il termine « abitazione dei parroci » di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e quello di « abitazione del parroco » di cui al primo comma dell'articolo 4 della medesima legge vengono sostituiti con quello di « abitazione del clero parrocchiale ».

Il Governo ha proposto il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo:

« L'espressione "abitazione del parroco" contenuta negli articoli 1 e 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e nell'articolo 1 della presente legge deve essere intesa come abitazione del clero parrocchiale ».

A B E N A N T E . Non sono contrario allo spirito dell'emendamento, però ritengo necessario un chiarimento. Se non sbaglio, tutta la *ratio* del disegno di legge consiste in un rapporto inscindibile tra il luogo di culto e l'abitazione. Parlando di clero parrocchiale non possiamo debordare dai confini del complesso adibito al culto, perchè vi sono numerose sedi di culto dove più coadiutori, più sacerdoti, adempiono al loro ufficio; co-

storo spesso abitano anche in complessi privati e non mi sembra che il disegno di legge voglia prevedere anche il finanziamento per la costruzione e la ricostruzione di tali abitazioni.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In verità questa stessa eccezione è stata mossa dal Ministero del tesoro; riconosco che il riferimento non appare molto perspicuo e conforme allo spirito del disegno di legge. Quando si parla di « parroco » evidentemente si fa riferimento ad una persona e parlando di « abitazione » e di « opere » si fa riferimento a quella sola persona e alla sua attività. Poichè oggi in quasi tutte le parrocchie non vi è più soltanto il parroco, ma vi è una comunità clericale, noi prendiamo atto del mutamento della situazione e assicuriamo le abitazioni e i servizi fondamentali a detta comunità. È evidente però che tutto ciò deve rimanere circoscritto all'ambito del luogo di culto.

A B E N A N T E . Sarebbe bene aggiungere le parole: « purchè contestuale al complesso degli edifici adibiti al culto ».

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo sulla interpretazione data, cioè che si tratta di un'abitazione che deve rimanere nell'ambito di tutti gli edifici parrocchiali e non a parte. Si potrebbe, pertanto, precisare: « purchè nell'ambito dei locali di culto ».

M A Z Z E I . La precisazione è forse eccessiva perchè « nell'ambito dei locali » significa proprio dentro.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Allora diciamo « purchè nell'ambito del complesso parrocchiale ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Abenante, modificato secondo la proposta del sottosegretario La Penna, tendente ad aggiungere, alla fine del nuovo testo proposto dal Governo, le parole: « purchè nell'ambito del complesso parrocchiale ».

(È approvato).

8ª COMMISSIONE

4º RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo proposto dal Governo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Comunico che il Governo propone di aggiungere un articolo 4 del seguente tenore:

Art. 4.

L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, e della presente legge è ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il Governo propone altresì di aggiungere un articolo 5 del seguente tenore:

Art. 5.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1982 compreso, per il primo dei quali viene iscritta nello stato di previsione di spesa di detto Ministero la somma di lire 500 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A V E Z Z A N O C O M E S . Dichiaro che ci asterremo dalla votazione. Vorrei, però, far notare al signor Presidente che dovrebbe risultare dal verbale della discussione la richiesta del collega Abenante e la risposta che ha dato il collega Sammartino,

cioè che il provvedimento deve intendersi non restrittivo, ma limitativo. Con questa precisazione mi ritengo soddisfatto.

Un altro rilievo che desidero fare è il seguente: è l'ultima volta che voto un disegno di legge in queste condizioni; non ci siamo opposti all'approvazione di esso in considerazione della limitata sua portata e per ossequio alla firma dei due presentatori, che stimiamo molto. Denunciamo, però, il sistema con cui si procede e che non può durare, per quanto concerne la presentazione degli emendamenti.

Mi rivolgo al Governo, ma soprattutto al Presidente, che deve garantire la nostra esigenza di renderci conto di quello che approviamo, pregandolo vivamente di fare in modo che, nel prosieguo dei nostri lavori, qualora vi siano emendamenti (che provengano, in particolare, dal Governo), sia data a noi la possibilità di conoscerli quanto meno con alcune ore di anticipo, per essere in grado di documentare le nostre obiezioni.

P R E S I D E N T E . Prendo nota dell'osservazione del senatore Avezzano Comes, facendo osservare, però, che normalmente gli onorevoli senatori presentano gli emendamenti nel corso della discussione. Ora, io posso anche ammettere che si dia un'importanza particolare agli emendamenti; se volete potremo stabilire d'ora innanzi una regola, che però sia valida per tutti.

A B E N A N T E . Anche noi ci asterremo dalla votazione, in ossequio alla nostra posizione politica, ma soprattutto per due motivi fondamentali.

Il primo motivo riguarda il rilievo sulla illegittimità costituzionale del disegno di legge il quale, così com'è congegnato, può fare sorgere dubbi sull'estensione delle norme a tutti i sacerdoti dei vari culti.

Il secondo motivo è che avendo introdotto una serie di emendamenti, estensivi della portata della legge, si configura una situazione di privilegio per alcuni cittadini italiani i quali, anche se esercitano una funzione eminentemente sociale, non si comprende perchè debbano essere oggetto di particolari agevolazioni. Noi non condividiamo questa impostazione.

8^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

Desidero ricordare a tutti i colleghi che, non più tardi di qualche anno fa, proprio rendendoci conto del ruolo e della funzione sociale dell'attività dei religiosi, inserimmo tre le opere obbligatorie di urbanizzazione anche gli edifici di culto.

L'invito che mi permetto di rivolgere è di fare in modo che le leggi, anche di proroga di precedenti provvedimenti, tengano conto dell'evoluzione legislativa che nel frattempo è intervenuta.

Non concordo con la tesi del Presidente circa gli emendamenti. Tutti hanno diritto di presentare emendamenti, ma quelli sostanziali, che modificano profondamente i disegni di legge, vanno fatti conoscere per tempo ai componenti della Commissione.

P R E S I D E N T E . In merito alla sua ultima osservazione, senatore Abenante, le ricordo che quando siamo arrivati al punto di decidere se proseguire, o no, nella discussione, mi sono appellato alla Commissione, la quale ha deciso, pur se implicitamente, di continuare. Ora, la Commissione è sovrana nelle sue decisioni ed io non posso che rimettermi ad esse.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Preciso che, se nessuno fa obiezioni, in sede di coordinamento la numerazione degli articoli potrà subire qualche mutamento.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale » (363)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale ».

Prego il senatore Pacini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P A C I N I , relatore alla Commissione. Nella seduta del 6 gennaio 1969 la Commissione lavori pubblici del Senato ebbe a discutere e ad approvare il disegno di legge n. 253, poi decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere. Lo stesso disegno di legge viene oggi sottoposto alla nostra approvazione, nell'identico testo precedentemente approvato. Si tratta — com'è noto — dell'abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 363, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale. Detto articolo stabilisce che i veicoli a braccia o con ausilio meccanico debbono essere muniti di una targa di riconoscimento, fornita dallo Stato, conformemente a quanto previsto per i veicoli a trazione animale dall'articolo 39 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'applicazione dell'articolo 3 predetto ha creato vivissimo disagio tra le categorie interessate, costituite, per lo più, da agricoltori, piccoli artigiani ed operai i quali ripetutamente hanno manifestato il proprio malcontento per l'obbligo dell'acquisto della targa per i veicoli di cui trattasi.

Tenuto conto che, praticamente, la targatura dei veicoli a braccia e di quelli con ausilio meccanico non si è dimostrata veramente indispensabile, si propone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142. In tal senso è stato predisposto il presente disegno di legge, che propongo all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, è abrogato.

8ª COMMISSIONE

4º RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Concessione di contributi per opere ospedaliere** » (369), **d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri** (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi per opere ospedaliere », d'iniziativa dei senatori Sammartino, Avezzano Comes, Premoli, Spataro, Baldini, Benaglia, Carollo, Cavezzali, Colella, Colleselli, Dal Falco, Leggieri, Ligios, Pacini, Patrini, Pecoraro, Russo Arcangelo, Salerno, Santalco, Santi, Tanga e Tiriolo, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Poichè il rappresentante del Governo ha presentato numerosi emendamenti, al fine di consentire ai componenti della Commissione di esaminarli a fondo propongo di rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Colgo l'occasione per fare una precisazione: durante la discussione del disegno di legge n. 282 ho rinunciato a qualsiasi rinvio ed ho proposto alla Commissione sotto forma di emendamenti un nuovo testo già predisposto dal Governo che però — e l'ho detto lealmente — rispondeva agli stessi principi che si ritrovavano sostanzialmente nel disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alessandrini e Sammartino. Per quanto riguarda il presente disegno di legge, il Governo propone soltanto alcuni emendamenti migliorativi. Infatti, per esempio, mentre all'articolo 1 del provvedimento in esame sono stanziati 3 miliardi, tenendo conto che siamo nel 1973 e non nel 1971 il Governo propone di portare a 12 miliardi 850 milioni la suddetta cifra.

SAMMARTINO. Ringrazio il rappresentante del Governo che praticamente ha preannunciato che gli emendamenti predisposti a questo disegno di legge sono migliorativi del testo. Debbo spiegare alla Commissione che era prevedibile una modifica del disegno di legge, approvato da un solo ramo del Parlamento nella precedente legislatura, ma che, per effetto dell'articolo 81 del Regolamento, dovevano sussistere due condizioni perchè il provvedimento potesse fruire dell'iter abbreviato: primo, che esso venisse ripresentato entro sei mesi dall'inizio della legislatura; secondo, che riproducesse letteralmente il testo approvato nella passata legislatura. Di qui il limite che mi sono dovuto imporre, sia nell'indicazione della spesa, sia nelle auspiccate modificazioni migliorative, che mi auguro interverranno nel corso della discussione.

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A seguito del breve intervento del senatore Sammartino debbo precisare che il Governo propone anzitutto modifiche riguardanti gli stanziamenti. Qualcuno ha già manifestato l'avviso che il testo in esame, nella stesura dei proponenti, possa essere revocato in dubbio, perchè tutta l'attività ospedaliera è passata alla competenza delle Regioni. È invece da tenere presente che l'edilizia ospedaliera è passata alle Regioni, ma non quando si tratta di lavori pubblici che rientrano nei piani e nei programmi nazionali; in quest'ultimo caso, la competenza è rimasta allo Stato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche** » (424)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

8^a COMMISSIONE4^o RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

« Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche ».

Comunico alla Commissione che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Prego il senatore Sammartino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A M M A R T I N O , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con la legge 19 febbraio 1970, n. 76, veniva prorogato a tutto il 31 marzo 1972 il termine precedentemente stabilito per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche; veniva prorogata, cioè, la facoltà della pubblica Amministrazione di concedere la revisione stessa agli appaltatori nel caso in cui, nel corso del lavoro aggiudicato, l'aumento dei costi generali superi l'aliquota del dieci per cento del costo complessivo dell'opera e limitatamente all'eccedenza. La legge n. 1481 del 23 ottobre 1963 aveva ridotto l'aliquota di rischio a carico dell'impresa aggiudicataria di un lavoro dal dieci per cento al cinque per cento.

Quali le ragioni di tali norme, onorevoli colleghi? Esse sono chiaramente individuate nella relazione che accompagna il presente provvedimento. Io mi fermo a considerare — ed estendo l'invito ad uguale considerazione a tutta la Commissione — la situazione difficile in cui vengono il più delle volte a trovarsi, in conseguenza dei maggiori oneri insorgenti in corso d'opera, soprattutto le aziende minori, quelle, per così dire, artigianali, a tutto danno, quindi, della loro economia e a svantaggio dell'opera in esecuzione. Di qui l'esigenza di un intervento dello Stato che attenui il peso degli oneri impreveduti e metta le imprese in grado di eseguire l'opera entro i termini previsti in contratto. Un'altra considerazione io mi permetto di fare, a meglio chiarire la portata del disegno di legge in esame.

La legge fondamentale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501), ammettendo il riconoscimento a favore dell'appaltatore della revisione dei prezzi, prevede tuttavia (articolo 1) la possi-

bilità di pattuizioni in grado di modificare la disciplina sancita in via generale dalla legge per quanto riguarda la percentuale di alea revisionale e le modalità di accertamento dei compensi.

Questa disposizione appare assai pregiudizievole, perchè il sistema revisionale che può essere lasciato ad una determinazione caso per caso, incide negativamente sulla quantificazione delle offerte e altera i meccanismi concorrenziali, determinando disparità di trattamento fra situazioni oggettivamente simili. Tra l'altro, la pubblica Amministrazione vedrebbe inficiata la sua posizione di autorità, in quanto verrebbe parificata ad un qualsiasi privato contraente, considerato che, nel caso di pattuizioni in deroga alla disciplina legale, la giurisprudenza (Corte di Cassazione — Sezioni unite, sentenza n. 284 del 20 febbraio 1965) ha considerato l'appaltatore titolare di un diritto soggettivo perfetto, al quale fa riscontro un obbligo giuridico dell'amministrazione, mentre attualmente la disciplina legale, non contrattuale, configura le situazioni dei due contraenti, rispettivamente di interesse legittimo e di potere.

Inoltre appare estremamente pericoloso e non cautelativo per la pubblica Amministrazione sostituire ad una disciplina certa, in quanto imposta in via generale dalla legge, e perciò idonea a garantire uniformità di trattamento a situazioni revisionali sostanzialmente analoghe, una regolamentazione contingente che può, invece, essere oggetto di ricorrenti contestazioni e riuscire, caso per caso, più o meno favorevole all'appaltatore.

In conclusione, è indispensabile che sia il legislatore a disciplinare in modo cogente la materia, così da evitare ingiustificate disparità di trattamento tra casi sostanzialmente simili; occorre, inoltre, scongiurare il pericolo che l'eventuale potere di deroga si traduca in patti non cautelativi per l'Amministrazione, oppure sfavorevoli oltre la misura per i privati; che i meccanismi della concorrenza vengano condizionati da fattori di difficile valutazione preventiva e che la posizione dell'Amministrazione si trasformi

8^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

in un obbligo giuridico e quella dell'appaltatore in diritto soggettivo.

Infine, appare indispensabile sottrarre alla contrattazione delle parti una scelta già fatta dal legislatore.

Perciò io propongo che all'articolo unico del presente disegno di legge si aggiunga il seguente articolo che, naturalmente, diventerebbe l'articolo 2.

Art. 2.

Per tutti i lavori appaltati, concessi o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Sammartino per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

C A V A L L I . Chiedo al senatore Sammartino di spiegare meglio il significato dell'emendamento proposto.

M A D E R C H I . Signor Presidente, mi rendo conto che, nella situazione abbastanza instabile in cui ci troviamo, questa norma deve essere prorogata per non creare ulteriori difficoltà all'attività edilizia pubblica, stante il fatto che ancor oggi molte aste vanno deserte. Per questo motivo non ci opporremo all'approvazione del presente provvedimento; però mi sembra che fissare la data di scadenza al 31 marzo 1974 sia eccessivo e non suoni neppure come manifestazione di fiducia nelle possibilità di ripresa della nostra economia. Mi permetto, pertanto, insieme con il collega Avezzano Comes, di presentare un emendamento che tende a fissare questa data al 30 giugno 1973. Riteniamo che entro tale data, infatti, si potrebbe verificare, se si attuassero tutte le iniziative che

sono state decise (applicazione della legge sulla casa ed altri provvedimenti), la normalizzazione del settore dell'edilizia.

A L E S S A N D R I N I . Sappiamo che la possibilità di revisione dei prezzi è prevista dal codice e per conseguenza è un diritto; quando i prezzi lievitano e superano il dieci per cento si chiede la revisione dei prezzi raggiungendo — per quanto riguarda il settore edilizio — anche lo scopo di eliminare talune procedure defatiganti e di mettere gli imprenditori in grado di condurre avanti il loro lavoro senza eccessive difficoltà. La riduzione del 5 per cento è stata a suo tempo concessa perchè, purtroppo, i costi dell'edilizia subivano variazioni non prevedibili e, pertanto, non computabili in sede di appalto. Io ritengo che questa norma della legge n. 76 del 1970 vada prorogata, però, nel contempo, non posso fare a meno di rilevare che noi discutiamo questo provvedimento proprio nel momento cruciale del rinnovo dei contratti dell'edilizia, per cui dire che questa norma deve avere efficacia fino al 30 giugno 1973, mi sembra contrastante con la situazione in cui ci troviamo.

M A D E R C H I . Ma il 30 giugno quei contratti saranno stati firmati.

A L E S S A N D R I N I . Può darsi, ma ci vorrà tempo per l'assestamento; evidentemente i prezzi dell'edilizia si riverbereranno su una infinità di manufatti che dall'edilizia vengono acquisiti. Per questi motivi ritengo che abbreviare la data di validità ci costringerà, verso aprile o maggio, a ridiscutere il problema; il disegno di legge, quindi, a mio giudizio deve essere approvato così com'è.

Intendo, invece, approfondire l'esame dell'emendamento presentato dal relatore: una semplice lettura non mi ha dato la possibilità di comprenderne fino in fondo la portata.

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. In merito al termine proposto dal senatore Maderchi vorrei far presente che, in effetti, prorogheremmo questa norma soltanto per sei mesi, mentre in-

8ª COMMISSIONE

4º RESOCONTO STEN. (28 novembre 1972)

vece si dovrebbe arrivare almeno al 31 dicembre 1973.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Sammartino, desidero fare un'osservazione. In effetti, l'articolo unico intende dire che per tutti i lavori per cui è già ammessa la revisione dei prezzi vi è la possibilità, con questa proroga, nel caso di un aumento del 5 per cento, di chiedere la revisione; l'emendamento comporterebbe anche per quei lavori che sono stati appaltati o affidati con l'esclusione della revisione dei prezzi (e quindi con espresso patto in contrario o in deroga) la facoltà da parte dell'Amministrazione (che si riserva il potere discrezionale di decisione in materia) di ammettere la revisione dei prezzi. Vorrei proporre un emendamento all'emendamento; laddove è detto: « Per tutti i lavori appaltati, concessi o affidati dalle amministrazioni . . . », sopprimerei la parola « concessi », sempre che tali lavori comportino la formula del patto in contrario o in deroga; infatti, l'istituto della concessione è un istituto che esclude esplicitamente la revisione, proprio perchè è a totale responsabilità dell'appaltatore che riceve a corpo i lavori e deve riconsegnarli ultimati.

SAMMARTINO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo che vada soppressa la parola « concessi » dal mio emendamento.

PRESEDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, è fissato al 31 marzo 1974.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della presente legge.

Comunico che al primo comma dell'articolo unico il senatore Maderchi ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole « 31 marzo 1974 », le altre « 30 giugno 1973 ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Sempre al primo comma di detto articolo, il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole « 31 marzo 1974 », le altre « 31 dicembre 1973 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo unico quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Il senatore Sammartino propone di aggiungere un articolo del seguente tenore: « Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga ».

Lo metto ai voti, con l'intesa che, se approvato, diverrà l'articolo 2 del disegno di legge.

(È approvato).

MADERCHI. Dichiaro che il Gruppo comunista si astiene dalla votazione sull'intero provvedimento.

PRESEDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,55.